COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 691

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 691

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Introduzione di registratori nel processo penale (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2465-*B*) 691

PRESIDENTE . . 691, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709

AMATUCCI 695, 700, 707

BREGANZE 700, 703, 709

CACCIATORE 708

FORTUNA, *Relatore* . 696, 697, 699, 701, 702, 703, 705, 706, 709

GUIDI 701, 705, 707

MILIA 693, 695, 697, 699, 702, 703, 704, 708

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 693, 697, 698, 702, 703, 705, 706, 707

PELLEGRINO 709

PENNACCHINI 696, 706, 707, 709

REGGIANI 708

SPAGNOLI 693, 695, 698, 702, 706

VALIANTE 707

Votazione segreta:

PRESIDENTE 709

La seduta comincia alle 10,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bisantis e Bova.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Darida e De Grazia sono rispettivamente sostituiti, per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Sgarlata e Mitterdorfer.

Seguito della discussione del disegno di legge: Introduzione di registratori nel processo penale (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (2465-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'introduzione di registratori nel processo penale, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 1 ottobre scorso e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre stesso.

Come i colleghi ricorderanno, la scorsa settimana iniziammo l'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Avendo la volta scorsa sostituito il relatore Fortuna, impossibilitato ad intervenire alla seduta, vorrei riassumere brevemente quanto venne detto in quella sede in relazione anche agli emendamenti presentati dal deputato Milia.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione è stato modificato

in alcuni punti dal Senato a cominciare dal titolo. Un'altra variazione è stata suggerita dal Governo alla Commissione del Senato ed è quella relativa alla soppressione della parola « magnetici » che nel nostro testo primitivo accompagnava sempre il termine « registratori », perchè la scienza, la tecnica, con i loro continui progressi potrannno inventare registratori anche non magnetici per cui sembra opportuno non usare nel testo alcuna specificazione.

Quando discutemmo per la prima volta questo provvedimento, con un intervento notevole, il collega Spagnoli mise in evidenza alcune situazioni che furono attentamente considerate dalla Commissione e in parte – vorrei dire in tutto nello spirito, ma solo in parte nella formulazione – accolte.

Come ricorderete il disegno di legge, nel testo originario, stabiliva che nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, disponesse, sempre che l'aula fosse adeguatamente attrezzata, la registrazione « in tutto o in parte », delle dichiarazioni che venivano fatte. Il collega Spagnoli sollevò la questione: è giusto lasciare alla facoltà, cioè alla discrezionalità, del magistrato la decisione sulla ammissibilità della registrazione dati i riflessi che può avere nello svolgimento del processo penale l'uso di questa tecnica certificatoria? La Commissione, dopo una valutazione approfondita, dette al collega Spagnoli sostanzialmente ragione, lasciando però nella norma l'inciso: « in tutto o in parte ». Il collega Spagnoli, poi, sostenne la esclusione di qualsiasi discrezionalità, da parte del magistrato, nella ammissione della registrazione non solo nella parte dibattimentale in sede di primo grado o di rinnovazione o di rinvio del processo dopo annullamento da parte della Corte suprema, ma anche per la assunzione di testimoni a futura memoria — e nel testo della norma abbiamo precisato che si trattava soltanto di testimoni a futura memoria — nonchè all'interrogatorio dell'imputato in sede di istruttoria sommaria. Anche qui, essendo prevista la registrazione facoltativa, in tutto o in parte, il collega Spagnoli diceva: rendiamola obbligatoria! La Commissione rispose al collega Spagnoli: lasciamo alla discrezionalità del giudice, di valutare se in queste occasioni sia il caso o meno di ammettere la registrazione, e venne deciso in conformità.

Il Senato, forse prendendo lo spunto dagli atti della nostra discussione, accogliendo le proposte del senatore Pace, ha approvato due modifiche che, sostanzialmente, traducono in formule precise gli orientamenti e le richieste illustrate dal collega Spagnoli qui alla Camera.

È stato detto che, agli effetti della dinamica del processo, l'ammissione nelle aule dei registratori rappresenta un modesto provvedimento – a mio avviso, sussidiario dei sistemi di certificazione in atto – al fine di fornire maggiori garanzie. Ma quel che resta valido è il principio fondamentale che, nel processo verbale, ciò che conta sempre è il verbale fatto dal cancelliere. Con questo disegno di legge si avrà un nuovo mezzo a disposizione che integrerà l'opera del cancelliere. E' qualcosa che avvicinerei alla norma prevista dall'art. 495 del codice di procedura penale che concede al presidente la facoltà di ordinare la completa trascrizione di determinate dichiarazioni aventi particolare rilievo ai fini della valutazione processuale. A mio giudizio, il disegno di legge, oggi in discussione, rientra pienamente nella linea concettuale di questa norma che ho richiamata, in quanto non solo soddisfa la necessità di dare maggiore incisività e maggiore fedeltà alle dichiarazioni trascritte a verbale, ma fissa, in alcuni casi, addirittura la possibilità di registrare dette dichiarazioni così che, anche dalla modulazione della voce, dalle esitazioni, dal balbettio, dalle interruzioni si possono evincere elementi di primaria e vitale importanza per valutare la portata delle deposizioni o delle dichiarazioni. Fatte queste premesse, debbo dare atto al collega Milia di aver, oggi, presentato alcuni emendamenti, con il primo dei quali, relativo all'articolo 367 del codice penale, chiede che la richiesta di registrazione, che diventerebbe, quindi, obbligatoria, possa essere fatta dal giudice d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato o del suo difensore. Considererei, però, lo dico a titolo personale, la opportunità di prevedere, per i casi in cui sia necessario, anche la richiesta della parte civile.

Sempre nel primo degli emendamenti presentati dal deputato Milia, viene detto che « la riproduzione deve comprendere anche le domande che vengono rivolte all'imputato ». Tutto l'emendamento, presentato quale articolo aggiuntivo costituisce una innovazione rispetto al testo, ed in materia occorre tener anche conto di quanto previsto, dal codice di procedura penale, in ordine all'interroga-

torio dell'imputato ed al verbale esteso dal cancelliere, il quale deve dare atto di determinate richieste che vengono avanzate.

Il deputato Milia non presenta emendamenti all'articolo 357, relativo all'interrogatorio del testimone a futura memoria, mentre ne presenta sull'articolo 496-*bis* del codice di procedura penale. Faccio rilevare che, per gli articoli, che hanno già ottenuto la duplice approvazione sia da parte della Camera che del Senato, è preclusa ogni possibilità di modifiche o variazioni. È unicamente possibile, in tal caso, proporre emendamenti aggiuntivi.

L'emendamento proposto dal deputato Milia, relativamente all'articolo 496-*bis* del codice di procedura penale è, per l'appunto, un emendamento aggiuntivo ed ha la seguente formulazione:

« Tutte le dette operazioni, compresa la formazione dell'involucro contenente la custodia, debbono avvenire alla presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato dopo aver accertato che la registrazione ha avuto effetto. Il giudice deve apporre la sua firma su detto involucro e di tutte le anzidette operazioni di cancelliere deve redigere subito regolare verbale ».

Vorrei anticipare un'osservazione e portare la meditazione dei colleghi sul fatto che il codice di procedura penale detta particolari norme sia in merito dell'interrogatorio dei testimoni e dell'imputato quanto anche per la compilazione del verbale. Per quanto concerne i reperti di polizia giudiziaria, dei quali deve essere dato atto nei verbali, non è necessaria l'autenticazione del magistrato o del presidente. Il deputato Milia ha, altresì, presentato il seguente emendamento aggiuntivo. *Alla fine dell'articolo 496*-bis, *aggiungere il seguente comma*: « Il verbale del cancelliere inoltre fa prova quando, su quanto verbalizzato, non sorgono contestazioni fra le parti, ovvero, se alcuna delle parti non richiede l'audizione delle avvenute registrazioni ».

In materia, mi pare che vi sia da considerare se, stante il principio generale che ispira il disegno di legge, quanto compreso nell'emendamento non si trovi già implicitamente nell'ultimo comma dell'articolo 496-*bis*.

C'è, poi, un ulteriore emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Milia: *Dopo l'articolo 496*-bis *aggiungere il seguente articolo 496*-tris: « Nelle more del giudizio, il difensore può chiedere al giudice competente per il merito, l'audizione delle avvenute registrazioni.

L'audizione deve avvenire nella cancelleria dell'ufficio all'ora che il giudice stabilisce ed alla sua presenza e con quelle precauzioni anche di carattere tecnico che egli riterrà ».

In materia, mi sembra possa essere sollevata qualche difficoltà, di ordine pratico, in quanto occorrerebbe installare, anche nelle cancellerie, tutto l'apparato di audizione che probabilmente si troverà solo nell'aula delle corti d'appello.

Vi è, poi, un ultimo emendamento dell'onorevole Milia:

« La riapertura dell'involucro e delle custodie contenenti le registrazioni avvenute durante la istruttoria scritta o quella dibattimentale debbono avvenire — a pena di nullità — alla presenza del difensore.

Delle relative operazioni il cancelliere deve redigere apposito verbale che il giudice e il difensore debbono subito sottoscrivere ».

Vi sono, quindi, altri due emendamenti, a firma dei deputati Spagnoli, Guidi, Coccia, De Florio e Sforza.

Ne dò lettura: *Al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, aggiungere*:

« Le registrazioni assunte nel corso del dibattimento di primo grado dovranno essere riportate per iscritto ed allegate dal cancelliere al verbale del dibattimento ».

Il secondo è un emendamento soppressivo:

All'articolo 3 (*nuovo articolo* 367 *del codice di procedura penale*), *sopprimere le panale* « ... o in parte... ».

SPAGNOLI. Permetta, onorevole Presidente, che annunci un altro emendamento aggiuntivo del seguente tenore: *All'articolo 367 aggiungere il seguente comma*:

« I nastri relativi alle registrazioni assunte in istruttoria devono essere depositati assieme al verbale dibattimentale ai sensi dell'articolo 304-*quater*, onde ne sia consentita la presa in visione e l'ascolto da parte delle parti che ne abbiano diritto ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Veramente sono sorpreso da tutta questa pioggia di emendamenti, quando nella precedente tornata, se non vado errato, trentaquattro deputati di questa commissione hanno approvato il disegno di legge senza riserve di sorta.

MILIA. Vorrei prospettare una questione procedurale. Ritengo che se dalla sua risposta, signor Presidente, e dalla prassi mi si darà torto tuttavia, sostanzialmente, presumo di aver ragione. A mio avviso un provvedimento che ritorna dal Senato con modifiche,

quali esse siano e qualunque siano gli emendamenti proposti, può essere, per intero, nuovamente discusso. Una cosa è approvare un disegno di legge in tutti i vari articoli che lo compongono, nel suo insieme, altra cosa è supporre che, allorquando siano stati modificati uno o due articoli, non si possa riprendere in esame quel disegno di legge nel suo insieme, proprio in forza degli emendamenti che sono stati introdotti dal Senato. Infatti, può anche trattarsi di una sola modifica, magari di una semplice virgola che, però, può portare ad un rovesciamento di tutta la impostazione del provvedimento.

Questo lo dico non già perchè sia fra quei colleghi ai quali accennava, nella scorsa seduta, il Ministro Reale, che approvarono alla unanimità questa legge, in quanto personalmente, nonostante gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare, sono contrario al disegno di legge in discussione, e per questa semplice ragione: sono convinto che l'introduzione dei registratori, innanzitutto, determinerà una situazione certamente non paritetica fra tutti gli imputati. Infatti, supposto che la registrazione degli interrogatorî e delle dichiarazioni testimoniali costituisca un passo in avanti — e lo contesto in quanto un passo avanti potrebbe essere costituito soltanto dalla adozione della stenografia — ma, ripeto, supposto che questa registrazione costituisca un passo in avanti, dovremmo stabilire il principio che, nel momento in cui la disposizione diventerà legge, la norma avrà applicazione in favore di tutti i cittadini che si troveranno in quella determinata situazione, vale a dire tutti gli imputati in qualsiasi corte d'assise davanti alla quale siano chiamati a comparire. Infatti, sarebbe assurdo che la Corte di assise di Palermo, ad esempio, non potesse procedere alla registrazione delle deposizioni testimoniali mentre possano farlo la Corte di assise di Roma o quella di Milano, per il fatto che in queste due ultime città sono state attrezzate alcune aule con i registratori non ancora forniti ad altre Corti d'assise.

Quindi, da questi rilievi, appare già una situazione di indiscutibile squilibrio.

Ma il problema, il vero problema, secondo me, è un altro. Quand'anche dovessimo registrare tutto il processo — e parlo di tutto il processo, cioè interrogatorî e testimonianze — sia in fase istruttoria, come prevede il progetto di legge, sia in fase dibattimentale, è necessario esaminare il problema per cui proprio queste registrazioni devono essere a disposizione delle parti, difensore e parte civile. Cioè, nessuno potrà sostenere che io, difensore di un imputato, debba prepararmi al processo sulla base di quanto risulta dallo scritto, sapendo che vi sono registrazioni di interrogatorî. Vale a dire che il difensore dell'imputato ha indiscutibilmente il diritto di ottenere non soltanto l'audizione delle registrazioni ma anche, in ipotesi, la copia integrale del nastro registrato, perchè questo è un suo diritto come quello di avere la copia dei verbali. Io difensore, ho diritto di ottenere copia di tutti gli atti del processo: se ho diritto di ottenere copia autentica degli atti, ho, altresì, il diritto di ottenere copia delle registrazioni! Ora, questo è un problema che non può essere sottovalutato, perchè è nostro dovere fare leggi che in pratica siano applicabili e non varare semplici ed astratte norme teoriche.

Dico questo perchè sviluppando la logica del regionamento si arriva a questa conclusione: premesso che, una volta avvenuta la registrazione, le parti in causa, o il giudice o il pubblico ministero o il difensore, possono chiedere la audizione della registrazione io, difensore, posso chiederla in sede di primo grado o in sede di appello, ed è pacifico. Ma, allora, posso chiederla anche in Cassazione! Se vi è stata una registrazione di un dibattimento io non consento che si discuta in Cassazione la causa senza che i giudici della Corte suprema abbiano sentita la registrazione. Se questo è un diritto dell'imputato è anche un dovere correlativo che avrebbero i giudici della cassazione.

Ed allora, quali conseguenze sorgerebbero all'atto pratico? Che, anche per scopi dilatorî, in Cassazione non si farebbe più un solo processo penale in quanto, si arriverebbe all'assurdo – supponiamo un processo registrato del tipo processo Fenaroli, o un qualunque altro processo dalla durata di quaranta udienze – che la Cassazione dovrebbe sentire tutte le registrazioni su nastri perchè gli imputati potrebbero dire alla corte: devi giudicare in base a quanto registrato! E, questo, è il concetto della legge.

Ed allora, onorevole Presidente, supponendo che i registratori fossero forniti a tutti i giudici ed installati in tutte le aule giudiziarie, che cosa avverrebbe? Che in Cassazione si riuscirebbe forse – dico forse – a celebrare un processo ogni tre giorni. Dico forse!

Ed allora non possiamo approvare una legge del genere per creare scompiglio nelle aule giudiziarie con il rischio di ritardare la giustizia per l'imputato, specie per chi attende una sentenza riparatrice.

Quando registriamo il processo e non ci preoccupiamo di tutte le conseguenze, variamo delle norme che ostacoleranno la amministrazione della giustizia penale che è già tanto lenta e che, con una legge del genere, diventerebbe addirittura lentissima se non anche stagnante.

Ora, quando si dice che non possiamo apportare modifiche al testo in esame, salvo la dove il Senato vi ha apportato le sue modifiche, non si afferma una cosa esatta. Sono persuaso e convinto che noi possiamo rivedere tutto il disegno di legge. Vorrei che il Presidente desse lumi alla Commissione affinchè i problemi da me proposti, e che sono problemi pratici, venissero risolti.

In base a questa legge il difensore ha diritto di chiedere la registrazione in primo grado, in sede di appello, in cassazione? Non vi è dubbio. Quali saranno le conseguenze? Nessun processo o quasi verrà più celebrato! In Cassazione, attualmente, si celebrano ben ventiquattro processi al giorno per omicidio, con una celerità che ha dello spaventoso....

AMATUCCI. Davvero spaventosa questa celerità!

MILIA. Spaventoso per tutto!

Ma quando, domani, i processi saranno registrati, quanti ne celebrerà la Cassazione? In media, si e no uno al giorno. Occorreranno, infatti, per ciascuno di essi, almeno tre giorni per ascoltare le registrazioni.

Tutti questi interrogativi, questi dubbi, queste certezze io l'ho posti e sottolineo che questo testo, che ci è stato proposto, è ben lungi dall'offrire la relativa soluzione.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 496-*bis* « Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili », insisto su quanto ebbi già a dire nella scorsa seduta. La interpretazione di questa norma non può essere che la seguente: il verbale del cancelliere fa fede soltanto nel caso in cui le registrazioni non si siano verificate ma, allorchè la registrazione sia avvenuta e sia chiara e intellegibile, sarà proprio la registrazione a far testo, non il verbale del cancelliere. Questa non è una interpretazione più o meno astratta, ma una semplice interpretazione letterale. Di conseguenza ho proposto l'emendamento aggiutivo per affermare che il verbale del cancelliere fa testo allorché, da parte dell'imputato o del pubblico ministero, non si sia chiesta, in sede di appello o di primo grado (quando la registrazione è avvenuta durante l'istruttoria), l'audizione della registrazione. Ma allorché sia stata chiesta, si ritorna daccapo alle osservazioni da me fatte.

Dichiaro che, nonostante insista per il meno peggio — in quanto ritengo che gli emendamenti, che ho avuto l'onore di presentare, servano a rendere meno disagevole l'applicazione della legge — voterò contro il disegno di legge poichè il problema della istruttoria penale non lo si risolve, certo, con la registrazione. Lo si sarebbe potuto risolvere, sia pure parzialmente, con l'introduzione della stenografia, riprendendo parola per parola tutte le deposizioni ed i giudici, in sede di appello o di cassazione, avrebbero potuto prendere diretta e completa conoscenza dei precedenti leggendo il testo dattiloscritto dello stenografico.

SPAGNOLI. A me pare che la modifica apportata dal Senato, — mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole Presidente, — che avrebbe accolto i suggerimenti circa la necessità di rendere obbligatoria l'assunzione a registratore degli interrogatori degli imputati in istruttoria, renda necessaria un'ulteriore modifica della formulazione del testo relativamente al punto in cui si consente l'assunzione, anche soltanto parziale, dell'interrogatorio dell'imputato. E' chiaro che il concetto della « parzialità » si riferisce e si ricollega a quello della « facoltatività » mentre la obbligatorietà pone la necessità che l'assunzione avvenga nella sua totalità.

Se nel testo di questa norma continua a sussistere la possibilità di registrare solo in parte l'interrogatorio dell'imputato mi sembra evidente che, in sé, trovi un contrasto con la « obbligatorietà » di cui all'articolo precedente, in quanto una assunzione parziale di una qualsiasi deposizione sottolinea un potere discrezionale del giudice.

Penso che, giunti a questo punto, la Commissione debba riconsiderare l'intero articolo 2 del disegno di legge che modifica l'articolo 367 del codice di procedura penale, in quanto, restando fermo l'obbligo per il giudice di registrare, l'interrogatorio dell'imputato nel corso dell'istruttoria, o si elimina la norma che ammette la parzialità della registrazione stessa, o si limita l'uso del registratore alla sola fase dibattimentale escludendolo completamente da quella istruttoria.

Francamente, dopo una più matura riconsiderazione del disegno di legge, ritengo che, allo stato attuale del sistema istruttorio, sia opportuno limitare al dibattimento l'uso del registratore. Mi rendo conto dell'utilità che una registrazione potrebbe avere in sede di istruttoria; mi rendo, però, altresì conto

che, così come è impostata la nostra istruttoria, ove è assolutamente preclusa la presenza del difensore (di modo che tutto quello che è il contesto delle domande prescinde la qualsiasi intervento del difensore), l'uso del registratore finirebbe con l'essere un rafforzamento della posizione dell'accusa, nel senso che si darebbe inevitabilmente una maggiore rilevanza alle prove assunte dall'accusa. Tenuto conto che l'ottanta per cento delle istruttorie vengono condotte dal pubblico ministero e solo il venti per cento dal giudice istruttore, è intuitivo come con l'uso del registratore le prove fornite dall'accusa verrebbero ad assumere particolare incidenza.

Se riconsideriamo bene tutta questa situazione, possiamo dire che l'impiego del registratore sarà di indubbia utilità nel dibattimento. Potrà essere altrettanto utile in istruttoria, solo quando le norme che regolano questa fase processuale siano radicalmente modificate, ammettendo la presenza del difensore.

Se assumessimo una posizione diversa da quella ora esternata, che a me pare la più attinente ad una giusta valutazione dei difetti dell'attuale sistema istruttorio, non potremmo, evidentemente, consentire al pubblico ministero, che oggi conduce l'ottanta per cento delle istruttorie, la facoltà di registrare solo alcune parti dell'interrogatorio dello imputato.

Se si intende ammettere l'uso del registratore in istruttoria bisognerebbe formulare una norma chiarissima statuendo che esiste l'obbligo della registrazione dell'interrogatorio e che l'interrogatorio viene registrato in maniera integrale. Sarebbe veramente un'assurdo conferire al pubblico ministero ed al giudice istruttore la facoltà di assumere a registratore solo quelle parti dell'interrogatorio che fornissero all'accusa una rilevanza maggiore. Questo è, assolutamente, un principio non ammissibile altrimenti tutto il processo potrebbe assumere degli aspetti tali da dare un squilibrio ancora maggiore alle posizioni della difesa rispetto all'accusa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

FORTUNA, *Relatore*. Ho ascoltato con interesse tutte le critiche che sono state fatte, estremamente acute, come quelle dei colleghi Milìa e Spagnoli, Tuttavia, non mi pare che sia stata intaccata la sostanza del provvedimento. A parte l'esame analitico dei singoli emendamenti, che faremo al momento opportuno, mi pongo il problema, in linea generale, e chiedo: qual'è l'obiezione di fondo contro la registrazione dei dibattimenti di primo grado? Si accampa il motivo della stasi che avverrebbe nei successivi gradi del processo, specie in cassazione, dove oggi si sbrigano ventisei omicidi in una mattinata, mentre con la audizione della registrazione non si riuscirebbe fare che un processo per omicidio o uno e mezzo al giorno! Questo, secondo me, è, semmai, un argomento a favore, perché, se si devono fare ventisei processi per omicidi in otto ore di seduta, allora è meglio impedirlo. Evidentemente, quindi, si tratta di pensare ad una riforma della cassazione. Non si può, secondo me, permettere, in base ad una semplice questione di durata e di tempi, di liquidare un esame approfondito di questi tipi di processi.

Quindi, non vedo in questo fatto alcuna difficoltà.

No, onorevole Milìa, la sostituzione dello stenografo all'apparecchio di registrazione non mi pare una buona idea!

Quella dei cancellieri stenografi è una vecchia storia! Glielo dico perché mio padre era cancelliere-stenografo. Ebbene, non è mai stato utilizzato! Non in un solo processo! E, d'altronde, sarebbe stato l'unico. E, d'altra parte, anche nel caso contrario, una volta superato il 13°, il 12° o 11° grado, arrivato al 9° o 8°, per mansioni diverse sarebbe stato adibito ad uffici diversi. Quindi, anche stabilendo la presenza dello stenografo avremo una specie di « volontari », di aiutanti dei cancellieri, in pretura, in corte di appello e ovunque, e questo crerebbe una serie di problemi che si aggiungerebbero e non sostituirebbero quelli che possono nascere dalla applicazione del disegno di legge che stiamo esaminando. A parte il fatto, — lo dico perchè ho un affetto particolare per questa categoria e, quindi non posso esser tacciato di sabotatore della loro attività — che, ho i miei dubbi gravissimi sulla fedeltà dei testi raccolti a mezzo della stenografia. Guardate gli atti del Senato e della Camera e potrete darmene atto: quante correzioni da apportare!

PENNACCHINI. Corregiamo, a volte, anche quello che diciamo noi!

FORTUNA, *Relatore*. I casi qui sono due. O ci fidiamo del verbale, stabilendo, con una finzione, che questo sia la verità e faccia prova, oppure, se introduciamo la stenografia, serviamocene per raccogliere integralmente ciò che ha voluto dire l'imputato o il testimone più importante. Ma, si arriva allora, per quanto riguarda i tempi, alla stessa

perdita di tempo che si avrà con la registrazione in quanto il tempo di registrare o di stenografare, nel suo sviluppo logico, è esattamente lo stesso.

D'altra parte la stenografia è un mezzo abbreviato di ripresa del discorso ma per dattiloscrivere un testo stenografato occorre spendere molto tempo.

MILIA. I giudici devono ascoltare tutti insieme la registrazione!

FORTUNA, *Relatore*. Lei, oggi, può studiare, leggere gli atti? E allora! Una volta introdotto il sistema del registratore potrà bene ascoltare il nastro! Non vedo alcuna obiezione di fondo in questa direzione.

Per quanto riguarda l'obiezione del collega Spagnoli, c'è molto di vero. Però, la sostanza sta in questo: siamo in fase di previsione. Abbiamo sottomano la riforma del codice penale. Ed è proprio in previsione di questo che io dico che in istruttoria può esser ammessa la registrazione.

Ma ciò che è pericoloso non è il segreto o la massima pubblicizzazione con l'intervento del difensore, di questo tipo di istruttoria; quello che terrorizza, anche oggi, con la attuale procedura è di avere, sia pure in buonissima fede, la rappresentazione riassuntiva ma sempre estremamente pericolosa, senza mai alcun controllo. Bene o male, la viva voce dell'imputato...!

C'è già stato il caso clamoroso avvenuto a Milano, il caso Dal Verde, ove i difensori hanno potuto produrre la registrazione della confessione resa davanti al giudice istruttore dall'imputato. Tra la rappresentazione contenuta nel verbale e la registrazione si sentiva, dato l'intervento continuo del giudice, la impossibilità di ritenere la confessione certa e spontanea. E, in base proprio alla registrazione, si è ritenuta non valida la confessione e l'imputato venne assolto.

Ora, dico, tra tutto e niente, io preferisco, almeno una parte. Intanto, sapendo che esiste il registratore, do all'imputato la possibilità di far registrare ciò che ritiene giusto. A meno che quest'ultimo non sia così bloccato nei riflessi da dire esattamente quello che vuole l'inquirente. Ma questo caso per l'eccezionalità della stessa impostazione, mi lascia un po' perplesso.

Comunque, per quanto riguarda il problema di carattere generale, ritengo di dare parere favorevole alle modificazioni apportate dal Senato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo la esposizione del relatore, non avrei altro da aggiungere, dal momento che sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto. Desidererei, comunque, aggiungere qualcosa. Addurre gli inconvenienti, non significa risolvere un argomento... Non escludo che possano nascere degli inconvenienti, onorevole Milia! Le sue osservazioni sono certamente acute. Si tratta, però, proprio di quegli inconvenienti che non risolvono il problema.

Con questo disegno di legge tentiamo di iniziare una modernizzazione seria ed effettiva del dibattimento. E lei non può affermare, a mio parere, che la stenografia sia identica alla registrazione. Non è possibile, cioè, che un resoconto, mediato da un'altra persona, per questo stesso fatto, sia identico ad un resoconto oggettivo, quale è quello realizzato dall'apparecchio meccanico. Lei, su di un nastro, può sentire tutte le sfumature di un discorso; può cogliere il grido dell'innocente che si professa tale, e che nessun pubblico ministero potrà impedire.

E, allora, qui si tratta di dare un respiro tutto nuovo al processo. Ciò comporterà un allungamento nel tempo della durata dei processi in Cassazione o in Corte d'Appello? Benissimo... La giustizia, prima di essere qualcosa di rapido, deve essere qualcosa di giusto. E' vero che abbiamo davanti a noi il problema della rapidità, della celerità; ma è altrettanto vero che, prima ancora, c'è quello di garantire la libertà delle parti, la corrispondenza delle risultanze alla verità. Perciò, comunque, l'introduzione del registratore è una innovazione fondamentale.

A me spiace per l'amico Milia — lui sa quanto lo stimi — ma, in fondo, egli si fa eco, direi quasi inconsapevolmente, di un atteggiamento quasi conservatore, nel modo di concepire la giustizia. Abbiamo già detto l'altra volta come proprio questo atteggiamento potrebbe essere il più serio degli ostacoli alla sperimentazione che intendiamo approfondire.

È stata, questa, una delle ragioni per cui il Governo ha acceduto al principio dell'obbligo e non alla facoltà della registrazione, proprio per battere in breccia la possibile reazione che poteva derivare da questo clima conservatore che esiste in certi ambienti. Qui si tratta di fare una scelta: intendiamo veramente, o no, modernizzare il processo? Certo, che questo disegno di legge ha tutte le caratteristiche di un esperimento.

Vi è, poi, l'osservazione del deputato Spagnoli, e ribadisco quanto ha detto il rela-

tore Fortuna. A parte il fatto che la possibilità di registrare in tutto o in parte è già stata da noi accettata e non è stata modificata dal Senato, il deputato Spagnoli cosa sostiene? Dato che si è statuito l'obbligo e non la facoltà della registrazione, per coerenza, dobbiamo eliminare le registrazioni parziali. Secondo me, la questione non va posta in questo modo. È, infatti, cosa diversa la facoltatività e l'obbligatorietà della registrazione dalla sua parzialità o totalità. La garanzia essenziale, di fronte ai timori da lei espressi, onorevole Spagnoli, sta nel fatto che, comunque, — siccome non si tratta di resoconto stenografico o di un riassunto, ma di una registrazione oggettiva — è registrata la voce dell'imputato. Esiste, poi, un'altra garanzia, cioè che la registrazione è obbligatoria anche a domanda di parte, non solo a richiesta del pubblico ministero. La difesa, in questo caso, è posta in condizioni di parità.

SPAGNOLI. Il detenuto chiederà sempre la registrazione integrale perché non può chiedere che questo. Ed il pubblico ministero gli registra solo una parte. Che parte? Quella che meno interessa l'imputato...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazi ae giustizia*. Se l'imputato ha chiesto la registrazione di tutta la deposizione, si deve avere una registrazione integrale. Veramente vi preghiamo di considerare questo disegno di legge come un esperimento che deve avere un tempo di prova. Si tratta di inserire nei processi un meccanismo nuovo; dobbiamo pur vedere come si mettono le cose. Vi preghiamo di non ritardare ulteriormente l'approvazione perché vi è urgenza di far presto.

Posso anche apprezzare alcune delle osservazioni che sono state fatte; ma ritengo veramente che, per dar vita all'*optimum*, rischiamo di non fare quanto, almeno oggi, è possibile e che, in questo momento, è importante. Non voglio richiamarvi ad affermazioni fatte in precedenza perché, in effetti, si tratta di argomento su cui sono possibili e comprensivi dei ripensamenti. Mi pare, però, che si sia d'accordo nello spirito di queste norme. Ed allora, se lo si è, e se non si condivide quello che mi sembra aleggiare nelle dichiarazioni del deputato Milia, credo che potremmo cercare di varare questo disegno di legge che il Senato ha migliorato, proprio rispetto alle esigenze di una maggiore liberalizzazione. Avremo, in seguito, certamente occasione di ritornare sull'argomento, allorché saremo ricchi di una prima esperienza.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 496-*bis*.

(*Uso dei registratori magnetici*)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o disposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici.

Le registrazioni magnetiche, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori magnetici il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi magnetici non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

Il Senato lo ha modificato lasciando integre le prime due righe e l'ultimo comma.

Do lettura del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

ART. 1.

ART. 496-*bis*.

(*Uso dei registratori*)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata,

che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.

Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'art. 495.

Ricordo che a questo articolo 1 il deputato Milia ha presentato alcuni emendamenti aggiuntivi. Trattandosi di emendamenti aggiuntivo pongo, prima, in votazione le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento.

(*Sono approvate*).

Come ho annunciato su questo articolo 1 vi sono gli emendamenti aggiuntivi proposti dal deputato Milia. Il primo è il seguente:

All'articolo 1 *dopo il secondo comma aggiungere i seguenti*:

« Tutte le dette operazioni, compresa la formazione dell'involucro contenente la custodia, debbono avvenire alla presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato dopo avere accertato che la registrazione ha avuto effetto.

Il giudice deve apporre la sua firma su detto involucro e di tutte le anzidette operazioni il cancelliere deve redigere subito regolare verbale ».

MILIA. Lo scopo di questo emendamento consiste nel far accertare, prima di racchiudere i nastri negli involucri, che la registrazione abbia avuto effetto, in quanto il testo della norma in esame dice soltanto che « Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, ecc. ». Con questo emendamento propongo che il sigillo ai nastri, sui quali è avvenuta la registrazione, venga apposto dopo che sia stata accertata la regolarità della registrazione, e ciò per non arrivare al caso di sigillare nastri su cui non vi sia inciso nulla. Sarebbe molto grave se, riaprendo l'involucro dopo mesi dalla registrazione, ci si accorgesse solo allora che l'incisione non è avvenuta!

FORTUNA, *Relatore*. Faccio presente che nel momento in cui si effettua la registrazione si redige anche il verbale. Non è esatto che, non essendo intervenuta la registrazione si rifaccia il verbale! Il problema sta, quindi, in questi termini: perché deve essere sigillata e posta agli atti anche la registrazione non intelligibile? Perchè, proprio il fatto della sua non intelligibilità può rendere valida la norma per cui in caso di registrazione non intelligibile vale il verbale del cancelliere.

MILIA. Mi sembra che il relatore Fortuna stia riconfondendo la interpretazione letterale dell'ultma parte di questo articolo: vale a dire, la registrazione fa testo, cioè è prevalente sul verbale e questo ultimo fa testo solo quando la prima non sia avvenuta.

Mi preme parlare in termini pratici. Come si fa, una volta disposta la registrazione del dibattimento, a redigere un verbale prima di aver accertato che la registrazione sia veramente avvenuta? Non vi è dubbio che, disposta la registrazione di un dibattito, il verbale sarà fatto in un modo più sintetico. Ma non vi è dubbio soprattutto sul fatto che le persone interessate hanno il diritto di accertare subito che la registrazione sia effettivamente avvenuta. Ora, quando sostengo nel mio emendamento che la apposizione dei sigilli sull'involucro che contiene il nastro va effettuata solo dopo che si sia accertata la regolarità della registrazione sostengo un qualcosa di pratico. Infatti io, difensore, ho il diritto di risentire la registrazione. E non vi è dubbio, quindi, che il mio emendamento serve a tutelare l'amministrazione della giustizia sotto molteplici aspetti. Perché — e concludo — supponiamo che la registrazione degli interrogatorî per un qualsiasi difetto delle macchine, non sia realmente avvenuta, in tal caso, quale difensore, sarei il primo a chiedere che lo stesso presidente dettasse a verbale al cancelliere tutto quanto è stato dichiarato in aula.

Mi sembra che il mio punto di vista sia ben chiaro. Se l'ultima parte dell'articolo 496-*bis* dispone che il verbale fa fede quando la registrazione non ha avuto effetto, è evidente che gli interessati debbono accertare, subito, se ha avuto effetto, e non magari dopo tre anni, al momento della discussione in appello.

Da ciò deriva anche la necessità che la formazione dell'involucro contenente la registrazione avvenga subito, in udienza, alla

presenza del difensore e del giudice. Trattandosi di nastri magnetici basta un nonnulla perché possa essere cancellata una parola, una preposizione, diventi inintellegibile la registrazione sia sotto l'aspetto tecnico che concettuale. Quindi, questa operazione tanto delicata è bene che avvenga alla presenza del difensore e del giudice.

AMATUCCI. In pratica, sarà il giudice ad accertare, prima di chiudere i nastri negli appositi involucri, che la registrazione sia valida. Le osservazioni del collega Milia hanno un fondamento, ma non vedo la necessità di una norma specifica così come avviene oggi quando il magistrato chiede al cancelliere: lei ha scritto? E, eventualmente, corregge! Quindi, sarà lo stesso giudice a preoccuparsi che tutto sia in regola!

BREGANZE. Premetto, ove ve ne fosse bisogno, che condivido l'opinione espressa sia dal relatore che dal rappresentante del Governo, che il meglio sia nemico del bene. Qualora il perfezionamento di una norma, laddove ciò determinasse un *iter* eccessivamente lungo o, peggio, una mancata approvazione delle norme stesse, sarebbe certamente da evitarsi.

Pongo unicamente una domanda che, mi auguro, possa ricevere chiarimenti dalle parole del sottosegretario. Alcune osservazioni fatte dal deputato Milia, circa determinati argomenti tecnici, indubbiamente, mi pare, rispondano ad un'esigenza di migliore garanzia. Anch'io, in certa parte, avevo vagheggiato che il testo della registrazione potesse venire allegato per iscritto agli atti, ciò faciliterebbe grandemente la conoscenza della causa, sia ai giudici che ai difensori. Anzi, penso che se vi fosse detto dattiloscritto allegato, molti dei timori prospettati dal collega Milia, quale quello di un prolungamento del processo in appello o in cassazione, sarebbero, probabilmente, eliminati.

Ora, la domanda che volevo rivolgere al rappresentante del Governo è la seguente: esiste uno strumento normativo, che è in mano al Governo: quello dei regolamenti, anche se, per la verità, una certa manchevolezza può essere a tutti noi imputata, nel senso che la disciplina del potere normativo dell'esecutivo non è mai stata tradotta in legge.

Vi è l'articolo 87 della Costituzione, ove, per incidenza, è detto che, tra i poteri del Capo dello Stato, vi è quello di emanare i regolamenti. Ma in che termini, con quali modalità, con quali caratteri, in quali casi, il Governo può emanare provvedimenti aventi valore generale?

Vi sono i due casi del decreto legge e del decreto delegato. È evidente, tuttavia, che, nella stessa natura del potere esecutivo, vi è anche la capacità di emanare norme aventi valore generale, sempre che non incidano sulla sfera di poteri del legislatore. A ciò mi incoraggia il concetto espresso a tutte lettere nei lavori preparatori della Costituzione, laddove si dice, in termini estremamente espliciti, che al legislatore spetta di dare le norme quadro, mentre spetta all'esecutivo, evidentemente sotto il controllo legislativo, ed oggi anche della Corte Costituzionale, di tradurre in disposizioni pratiche i vari progetti di legge d'insieme. Mi augurerei di gran cuore — e mi impegno io stesso, per quanto possa fare in materia — che si studi uno schema di legge per disciplinare i poteri normativi dell'esecutivo.

Ma mi domando, con riferimento alla sostanza degli emendamenti che il collega Milia ed altri hanno presentato, se non possa legittimamente rientrare nei poteri dell'esecutivo, l'emanare un provvedimento, avente valore di regolamento di attuazione, direi, o di esecuzione di quei suggerimenti pratici, meramente esecutivi, emersi in questa sede. Ciò, a mio avviso, da un lato allegerirebbe la portata del disegno di legge in esame e non urterebbe il principio della ripartizione dei poteri, perché darebbe all'esecutivo quel che gli spetta, senza ledere i poteri del legislatore.

Richiamo l'attenzione del Presidente, del relatore e del rappresentante del Governo, su questo argomento e domando se con questa formula, essi non vedano una possibilità di superamento delle difficoltà prospettate, senza con ciò venir meno al principio della separazione dei poteri. Sarei io il primo, qualora quanto da me detto sembrasse in contrasto con i compiti che a noi spettano, a rinnegare il tutto. Lo rinnegherei, qualora dalle osservazioni del Presidente, del relatore o del rappresentate del Governo emergesse che ho detto cose che ledono quelle che sono le prerogative del potere legislativo.

PRESIDENTE. Il collega Breganze ha posto il problema, presentando anche un emendamento, che si riallaccia, in modo specifico, all'emendamento Spagnoli ed altri nonché a quello proposto dal deputato Milia. L'emendamento dice: « Le registrazioni assunte nel corso del dibattimento di primo grado potranno essere riportate per iscritto ed allegate, dal cancelliere, al verbale del dibattimento ».

A questo punto mi sembra che emergano due problemi. Innanzi tutto, il primo, rela-

tivo al fatto che stiamo modificando una parte del codice di procedura penale, per cui non mi sembra possibile attuare modifiche del genere con un regolamento. In secondo luogo, occorre vedere se, indipendentemente dalla codificazione di detto principio, sia materialmente possibile allegare la trascrizione della registrazione al verbale del procedimento e quali accorgimenti si debbano adottare, quale personale e mezzi impiegare.

Ma su i poteri regolamentari dell'esecutivo, non mi pronuncio in questo momento e, al caso, sentiremo il rappresentante del Governo ed il relatore.

FORTUNA, *Relatore*. Penso che già oggi, sia possibile allegare agli atti, il dattiloscritto della registrazione. Essendo un diritto di tutte le parti avere copia degli atti, per studiarli e portarli anche a casa, mi sembra che l'unico modo possibile, per ottenerlo sia la traduzione dattilografica, di quanto contenuto nella registrazione. D'altronde, se al posto dei registratori vi fossero gli stenografi, come si potrebbe avere copia degli atti se non attraverso una traduzione dattilografica della stenografia stessa?

GUIDI. Il problema è di enorme interesse e ritengo che il deputato Breganze lo abbia posto in termini interrogativi non ignorando — anche perché è membro di un partito che da poco ha celebrato una sua conferenza a Sorrento, nel corso della quale si è dibattuto anche questo problema — che il grosso tema dei poteri regolamentari, e cioè in quale misura si debba intenderlo e se, addirittura, si possa arrivare alla « delegificazione », è stato posto con grande forza. Ritengo che questo argomento troverà la sua eco nel prossimo dibattito in Assemblea sul bilancio.

Io credo che su questo punto sia difficile - mi permetto onorevole Presidente - pur riconoscendo la sua autorità, che ella possa dare una risposta conclusiva su un tema che ha significato costituzionale così impegnativo e che interessa tanto a fondo i vari partiti.

PRESIDENTE. Effettivamente non mi sento di dare una risposta su questo specifico argomento. L'unica osservazione è questa: siamo in tema di modifica del codice di procedura penale; quindi ho qualche preoccupazione sulla possibilità di modifiche attraverso regolamenti. Invece, mi pare interessante e rilevante la dichiarazione del relatore, il quale, anche con le norme, così come ci sono state trasmesse, dal Senato, non ritiene impossibile ottenere copia della registrazione perché acquisire le copie dagli atti e, quindi, anche della traduzione dattiloscritta della registrazione, è un diritto delle parti.

GUIDI. La questione non riguarda tanto le parti, cui nessuno contesta il diritto di documentarsi, quanto i giudici di appello. I processi di secondo grado vengono studiati, in genere, dai magistrati sulla base degli atti del primo giudizio, per cui, se in primo grado si sarà avuta la registrazione, avverrà, quasi di certo, che l'ulteriore studio del processo, in grado di appello, avrà luogo sulla base di un verbale redatto — dice bene l'onorevole Milia — in modo ancor più stringato di quanto avviene oggi.

Ora, se il dibattimento registrato ha lo scopo di fornire una rappresentazione del suo svolgimento molto più fedele di quella che non sia attualmente, come potremo far valere in secondo grado questa maggiore fedeltà, se non traduciamo in atti dattiloscritti la registrazione? Rischiamo, veramente, che il magistrato di appello conosca del primo grado soltanto gli stringati verbali redatti dal cancelliere.

Ora, se facciamo una legge perché abbia realizzazione pratica nelle sue norme, cerchiamo che non sia una legge valida nei suoi principi ma inapplicabile nella pratica delle aule giudiziarie per la incompletezza delle sue disposizioni proprio quando, anche se fosse tecnicamente perfetta, incontrerebbe molte difficoltà per superare abitudini che si ricollegano a situazioni di fatto che esistono. Finiremmo per aver fatto una legge destinata a restare inapplicata!

Quindi, il giudice di primo grado registra e, nel periodo che passa fra giudizio di primo grado e quello di appello, vi è tutto il tempo per tradurre in forma scritta il contenuto del nastro. Solo così il magistrato d'appello avrà tutta la documentazione che gli occorre. Se, poi, vorrà anche sentire il tono delle varie deposizioni ascolterà il nastro. Però, novanta volte su cento, anche in questo caso ci si limiterà al verbale del cancelliere ed il nastro resterà nella scatola chiusa. Così, rischiamo di fare una legge che non sarà applicata.

È giusto che non si possa pensare di fare le cose perfette, quando si voglia far presto onorevole Sottosegretario, però, vogliamo anche farle, per la stessa ragione di rapidità, meno giuste e più inoperanti? Se intendiamo approvare, oggi, il testo trasmesso dal Senato, senza alcuna modifica, vareremo una legge che non sarà praticamente applicata e il principio che adottiamo rimarrà senza effetto.

Quindi, prospetto agli onorevoli colleghi, pratici di cose di giustizia, la necessità di approvare il necessario emendamento. Perchè, in caso contrario, si badi bene, questa legge – almeno per la fase di appello – resterà soltanto una espressione di principio che non troverà alcuna pratica attuazione, sia di fronte alle necessità che il funzionamento attuale della giustizia comporta, quanto e soprattutto dinanzi allo spirito di pigrizia, di conservazione e particolarmente alla difficoltà obiettiva, per cui il magistrato non avrà il tempo materiale per ascoltare i nastri.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa l'intervento del deputato Breganze devo dire che, sulle linee generali, sono d'accordo. Mi rendo, però, conto delle preoccupazioni avanzate dal deputato Guidi. Si tratta di un problema serio: Forse si potrebbe immaginare — dato che nel decreto che promulgava i codici si prevedevano le norme di attuazione — di ricorrere ad un ordine del giorno per invitare il Governo a regolamentare la attuazione pratica di questa legge. Non escluderei che vi sia questa possibilità.

Dopo il problema di questo argomento generale, però, cosa resta? Una discussione sull'emendamento del deputato Milia, concernente l'accertamento della registrazione che il Governo non accoglie per le ragioni già illustrate dal relatore e cioè: registrazione e verbalizzazione del cancelliere, non sono due operazioni distinte, ma contestuali per cui la mancanza della prima fa scattare la validità della seconda. Quindi bisogna conservare il nastro anche se la registrazione non ha avuto effetto.

Per quanto riguarda la conservazione del nastro, questa è affidata al cancelliere secondo le norme di rito. Peraltro, chiedere la presenza del difensore all'operazione della chiusura dell'involucro significherebbe trovarsi in contraddizione con la procedura istruttoria. Sono quindi contrario all'emendamento proposto dal deputato Milia.

MILIA. Propongo di porre in votazione l'emendamento Spagnoli prima del mio. L'emendamento Spagnoli, infatti, dice che è fatto obbligo di tradurre per iscritto quanto registrato, allegando questo documento al verbale di udienza. Ora, se questo emendamento venisse approvato, è evidente che si dovrebbe accertare preventivamente la efficacia della registrazione. Se il mio emendamento venisse posto in votazione e respinto, sarebbe poi difficile approvare il secondo.

PRESIDENTE. La sua osservazione mi sembra esatta ed l'accolgo senz'altro. Resta quindi inteso che se l'emendamento Spagnoli, non venisse accolto, l'emendamento proposto dal deputato Milia resterebbe precluso. Do nuovamente lettura dell'emendamento Spagnoli: *All'articolo 1 del disegno di legge, relativo all'articolo 496*-bis *del codice di procedura penale, aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma*: « Le registrazioni assunte nel dibattimento di primo grado dovranno essere riportate per iscritto e allegate dal cancelliere al verbale del dibattimento ».

FORTUNA, *Relatore*. Vorrei chiedere al deputato Spagnoli se non ritenga opportuno ritirare questo emendamento. L'eventuale non approvazione potrebbe creare un precedente che ritengo opportuno evitare, perchè potrebbe andar contro a quanto abbiamo sostenuto fino ad oggi: e, cioò, che sia possibile e ammissibile la traduzione.

SPAGNOLI. Siamo d'accordo che nella indeterminatezza delle norme in discussione sia possibile ottenere anche il dattiloscritto della registrazione ma, praticamente, ciò non sarà mai attuato. Mai alcun cancelliere si preccuperà di tradurre per iscritto quanto sarà registrato nei nastri, e mai alcun magistrato di appello avrà la possibilità di conoscere quello che è il reale contenuto del dibattimento di primo grado, se non imporremmo la traduzione dattiloscritta della registrazione con un principio imperativo, con una norma imposta dalla legge.

FORTUNA, *Relatore*. Insisto sul mio parere contrario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è di parere contrario. Il problema è stato, del resto, già prospettato nella relazione che accompagna il disegno di legge, la dove si afferma che questo provvedimento non dispone che le registrazioni vengano trascritte, perché tale imposizione comporterebbe un sensibile appesentimento dei compiti del cancelliere. Si sperava, e si spera, che nuovi meccanismi tecnici consentano di realizzare più rapidamente la trascrizione. Di fatto, però, la trascrizione dattiloscritta della registrazione non è affatto esclusa.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare il carattere sperimentale di questa nuova procedura e, inoltre, ricordiamoci che c'è sempre il verbale, che è stato appositamente mantenuto in questa fase perché si tratta di periodo sperimentale. Infine, vi è la possibilità di ascoltare quanto è stato registrato, pur senza arrivare alla trascrizione e non mi

sento di escludere a priori che il magistrato di appello voglia ascoltare il nastro: a un certo punto, lo richiederanno gli avvocati, specie se il processo sarà di una certa importanza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Spagnoli: *Dopo il secondo comma dell'articolo 1 relativo all'articolo 496*-bis *del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma*: « Le registrazioni assunte nel dibattimento di primo grado dovranno essere riportate per iscritto e allegate dal cancelliere al verbale del dibattimento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

S'intende, pertanto, precluso il seguente emendamento aggiuntivo che andava inserito dopo il secondo comma dell'articolo 1, presentato dal deputato Milia: « Tutte le dette operazioni, compresa la formazione dell'involucro contenente la custodia, debbono avvenire alla presenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato dopo aver accertato che la registrazione ha avuto effetto.

Il giudice deve apporre la sua firma su detto involucro e di tutte le anzidette operazioni il cancelliere deve redigere subito regolare verbale ».

L'onorevole Milia ha, poi, presentato il seguente emendamento aggiuntivo: *Alla fine dell'articolo 1* (*articolo 496*-bis) *aggiungere il seguente comma:*

« Il verbale del cancelliere inoltre fa prova quando su quanto verbalizzato non sorgano contestazioni tra le parti ovvero se alcuna delle parti non richiede l'audizione delle avvenute registrazioni.

MILIA. Io ritengo che gli ultimi due comma dell'articolo 1, dove è scritto:

« La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obblico del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente inelegibili »,

stiano a significare che la registrazione, nel caso in cui abbia avuto effetto, sia sostitutiva del verbale. Ove questa interpretazione fosse esatta, non potrebbe non determinare quegli inconvenienti e quelle incongruenze cui tanto io quanto il deputato Spagnoli abbiamo già accennato.

Da qui discende la validità dell'emendamento da me presentato: con esso si chiede che il verbale del cancelliere faccia prova quando, su quanto verbalizzato, non sorgano contestazioni tra le parti o se alcuna delle parti non richieda l'audizione dell'avvenuta registrazione. Con questo emendamento si eviterebbero, a mio parere, possibili complicazioni pratiche a tutto danno della amministrazione della giustizia. Questo emendamento serve più che altro a interpretare autenticamente quanto disposto dal disegno di legge.

Sarebbe stato anche opportuno — ma non ho presentato in tal senso alcun emendamento — stabilire che non è consentito ad alcuna delle parti di chiedere in cassazione l'audizione del nastro magnetico, qualora non siano state mosse contestazioni sul verbale in primo grado o in appello. In altre parole: se la eccezione non è stata mossa nei primi due gradi del giudizio, non è più proponibile in cassazione.

FORTUNA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. L'ultimo comma dell'articolo 1 fa già riferimento alla eventualità della non fedele o imperfetta registrazione e stabilisce che, in questo caso, il verbale del cancelliere sostituisce la mancata registrazione. Non vedo perché si debba ricorrere alla audizione della registrazione soltanto quando vi sia contestazione sul verbale del cancelliere. La registrazione ed il verbale sono due mezzi di documentazione che si compendiano: l'uno serve per fissare storicamente nel modo migliore certe parti del processo, l'altro invece è riassuntivo di tutto il giudizio. Né vedo perché, anche se nei primi gradi l'audizione non fosse stata chiesta dalle parti, in cassazione — anche, per esempio, ai fini di un più approfondito orientamento psicologico — non si debba ascoltare la registrazione quando sembri opportuno.

BREGANZE. Vorrei rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo, per dissipare la preoccupazione sorta in me e in altri colleghi, al fine di precisare attraverso le normali istruzioni che il cancelliere, sapendo che si sta effettuando la registrazione, non dovrà ridurre il verbale ad un riassunto scheletrico. In sede di emanazione delle norme di attuazione, il Governo dovrebbe chiarire alle varie cancellerie che il verbale deve mantenere inalterate, anzi addirittura potenziate, le odierne caratteristiche.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho già accennato al carattere sperimentale di questo disegno di legge, e ciò sta a significare — e lo sottolineo ancora una volta — che manteniamo intatti tutti i sistemi di documentazione oggi previsti dal

codice di procedura penale e, in più, aggiungiamo questo nuovo mezzo tecnico. Qualora risultasse un contrasto tra verbale e registrazione, è evidente che la registrazione, non potrebbe non assumere preminenza: non vi sono dubbi. Ma è solo in questo senso che il verbale è subordinato alla registrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal deputato Milia, a nome del Governo mi dichiaro contrario per le ragioni già espresse dal relatore.

Posso assicurare che il Governo è pienamente d'accordo sulla necessità che il verbale mantenga tutte le sue attuali caratteristiche, anche perché la registrazione può in tutto o in parte, difettare. Si tratta quindi di introdurre l'uso di un nuovo mezzo quale elemento supplettivo od integrativo. Se la registrazione non riesce, il verbale non può restare condizionato alla contestazione delle parti. Sono, quindi, nettamente contrario a questa parte dell'emendamento.

MILIA. Visto che qui siamo tutti d'accordo sul concetto e sulla interpretazione, però in pratica, a mio modo di vedere, si scrive in maniera difforme. Ritiro, quindi, questo mio emendamento, così come ritiro gli altri da me presentati.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del deputato Milia di ritirare i suoi emendamenti. Trattandosi di emendamenti aggiuntivi avevamo ritualmente, già approvato l'articolo 1 con le modifiche proposte dal Senato.

Passiamo all'articolo 2 che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 357.

(*Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria*)

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credulità. Procede quindi al suo esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice ha facoltà di disporre che la deposizione sia registrata mediante apparecchi magnetici. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

La II Commissione del Senato ne ha così modificato il secondo comma:

« I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449 ».

Ha, inoltre, così modificato l'ultimo comma:

« Nelle ipotesi di deposizione registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis* ».

Non essendovi emendamenti o osservazioni pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 367 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 367.

(*Interrogatorio nel merito*)

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti con-

tro di lui e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici. In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'arcolo 496-*bis* ».

La II Commissione del Senato ne ha così modificato l'ultimo comma:

« Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcune delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione. In tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

I deputati Spagnoli, Guidi e Sforza, al comma modificato dal Senato hanno presentato il seguente emendamento: *All'articolo* 3 *ultimo comma sopprimere le parole*: o in parte ».

GUIDI. Con il nostro emendamento intendiamo sottolineare che questo disegno di legge, pur disponendo l'introduzione di alcuni strumenti moderni nel procedimento e, quindi, dimostrando un suo carattere innovativo, tuttavia, date le norme del codice di procedura penale attualmente vigente, finisce per consolidare alcune strutture non accettabili, soprattutto per quanto concerne la istruttoria.

Una registrazione, quando sia parziale, viene a perdere quel carattere di spontaneità che è essenziale nell'interrogatorio dei testimoni e degli imputati e, quindi, si finisce per dare al giudice la possibilità di compiere una scelta, un'antologia delle varie deposizioni, tale da togliere all'interrogatorio la sua effettiva genuinità. Si annulla, quindi, anche quell'obiettivo che è il motivo ispiratore della legge. Ecco, perchè, questo emendamento, che può sembrare marginale, ha, invece, un valore reale.

Colgo l'occasione per fare rilevare l'atteggiamento assunto dalla maggioranza in questo dibattito. Il deputato Breganze ha sollevato una grossa questione, chiedendo al Governo di ovviare, attraverso l'emanazione di norme regolamentari, ad alcunie lacune rilevate nelle norme di questo disegno di legge; lacune che avevamo cercato di superare presentando alcuni emendamenti, tutti respinti della maggioranza. Non si è voluto tenere conto delle nostre osservazioni, dei nostri suggerimenti tendenti a colmare queste lacune. Indubbiamente questa legge, quando sarà portata al vaglio della realtà, aprirà una serie di questioni, alcune — ne sono convinto — anche di carattere costituzionale. Abbiamo cercato di contribuire alla correzione di questi difetti della legge con i nostri suggerimenti, ma il Governo e la maggioranza non ne hanno voluto tenere conto; anzi, talvolta ci è parso persino che si sia rifiutato ogni ragionamento. Ecco perchè il gruppo comunista assumerà un atteggiamento di astensione nella votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

FORTUNA, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento presentato dai deputati Spagnoli, Guidi e Sforza.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A quanto esposto dal deputato Guidi ho già risposto in sede di discussione generale. Vorrei aggiungere che da parte del Governo non vi è stato alcun preconcetto rifiuto al ragionamento. Ribadisco, comunque, ancora una volta, il carattere sperimentale di questo disegno di legge e riconfermo che, in sede di riforma del codice di procedura penale, superata questa prima fase di prova, sarà possibile una piena armonizzazione di tutta la questione in base alle esperienze che avremo acquisito.

È in questo spirito che insisto nel chiedere una rapida approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, Guidi Sforza: *All'articolo 3 ultimo comma sopprimere le parole*: « o in parte ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Vi è, quindi, un secondo emendamento proposto a questo articolo 3 dai deputati Guidi, Spagnoli, Coccia, De Florio e Sforza. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo do, prima, lettura delle modifiche introdotte dal Senato e le pongo in votazione.

« Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante

apparecchi di registrazione. In tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis* ».

(*E' approvato*).

Segue l'emendamento aggiuntivo Guidi ed altri.

Ne do lettura: « *Dopo l'ultimo comma dell'articolo* 3 *aggiungere il seguente*: « Il nastro contenente l'interrogatorio dell'imputato deve essere depositato ai sensi dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale e ne deve essere consentito l'ascolto e la trascrizione nel termine indicato dal giudice ».

SPAGNOLI. Con questo emendamento i proponenti intendono affermare un principio di carattere generale. Qualcuno potrebbe, fors'anche, dire che la precisazione è superflua, in quanto rientra nella disposizione generale del codice di procedura penale. Però ho qualche dubbio in proposito. Sappiamo, infatti, quali interpretazioni restrittive si siano avute in materia, per cui, al fine di evitare discussioni di qualsiasi genere sul diritto della difesa a veder registrate integralmente le deposizioni chiedo che la norma venga espressamente inserita nella legge.

FORTUNA, *Relatore*. Mi sembra superfluo, perchè ritengo che con le norme attualmente in vigore sia senz'altro possibile ottenere quanto si chiede con questo emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli ed altri, del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 non è stato modificato dal Senato.

Resta da votare il titolo del disegno di legge che la nostra Commissione aveva approvato nella seguente formulazione: « Introduzione di registratori magnetici nel processo penale ». Il Senato lo ha così modificato: « Introduzione di registratori nel processo penale ».

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dall'altro ramo del Parlamento.

(*E' approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

I deputati Pennacchini, Reggiani, Breganze e Bosisio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

nell'approvare il disegno di legge numero 2465-*B*

invita il Governo

in sede di formulazione delle norme regolamentari di attuazioni a stabilire:

a) che la redazione del verbale del dibattimento da parte del cancelliere conservi le caratteristiche in base alle quali è attualmente compilato;

b) che il verbale stesso conservi la efficacia probatoria più ampia nei limiti consentiti dalla legge;

c) che il contenuto del verbale raccolto mediante registrazione venga, subito dopo la udienza, e comunque prima della notificazione alle parti dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, tradotto interamente per iscritto a cura del cancelliere che avrà l'obbligo di fornire copia alle parti che lo richiedano ».

PENNACCHINI. Vorrei, come premessa all'illustrazione dell'ordine del giorno, esprimere alcune considerazioni sul disegno di legge, considerazioni che mi auguro siano condivise dai colleghi del mio gruppo della democrazia cristiana. Voteremo a favore di questo provvedimento, perchè convinti delle considerazioni più volte ribadite dal rapresentante del Governo. Abbiamo bisogno nel campo processuale penale di tentare un esperimento, di rompere questa cerchia conservatrice — così è stata definita — che impedisce una qualsiasi posizione avanzata, qualsiasi progresso rispetto alle procedure sinora in vigore. Non sarei del tutto sincero se non ammettessi che determinate obiezioni, che sono mosse da alcuni colleghi, trovano riscontro anche nella nostra parte politica. Vorrei, anzi, aggiungere che queste obiezioni hanno una tale validità che, se mettessimo su un piatto della bilancia il desiderio innovatore, cui ho fatto cenno, e sull'altro le perplessità manifestate, il piatto, che io vorrei chiamare del desiderio innovatore, registrerebbe un vantaggio di peso molto esiguo.

Nel corso dei vari interventi sono state prospettate situazioni che non possono non essere valutate e che, soltanto in parte, trovano un'evidenza nell'ordine del giorno che noi presentiamo ed al quale vorremmo venisse attribuito un valore un po' inconsueto: un valore — mi scusi il rappresentante del Governo — di profonda meditazione e di immediata — nei limiti della possibilità — attuazione di quanto chiediamo. Proprio perchè alcuni aspetti di questo disegno di legge, che stiamo per approvare, possono essere accettati soltanto per questo scopo e per effetto dell'ansia innovatrice che tutti ci anima.

Mi riferisco all'ultimo capoverso dell'articolo 1, ove si dà un valore preminente, come lo stesso rappresentante del Governo ha ammesso, alla registrazione rispetto al verbale del cancelliere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In caso di contrasto!

PENNACCHINI. Sì, ma in caso di contrasto vuole dire, onorevole rappresentante del Governo, che viene distrutta, oramai, la forza probatoria del verbale, per introdurne una altra, più efficace, più sicura, eccedente rispetto a quella del verbale, il che rappresenta una innovazione!

VALIANTE. La cassazione ha ritenuto che, nel contrasto, per esempio in caso di contestazione, quanto detto nel verbale abbia prevalenza!

AMATUCCI. La cassazione, in tema di contestazione fra quanto risulta dal processo verbale del dibattimento e quanto ha affermato il giudice nella sentenza, ritiene il verbale di valore preminente rispetto alla affermazione di scienza fatta dal giudice.

PENNACCHINI. Ora, con la collaborazione di alcuni colleghi, presento questo ordine del giorno, con cui si invita il Governo, in sede di formulazione delle norme regolamentari che accompagneranno la esecuzione del provvedimento a tener presenti questi rilievi. Ma, vorrei richiamare l'attenzione del Governo affinchè questi motivi che sono esposti nell'ordine del giorno vengano tenuti presenti, soprattutto in sede di formulazione del nuovo codice di procedura penale, in modo da aprire non solo le porte a tutti i ritrovati moderni della scienza e della tecnica, ma anche si faccia in modo di acquisire al massimo della certezza le funzioni probatorie, consevando quelle garanzie di cui, sinora, hanno goduto e che fino ad oggi non hanno dato motivo di una necessaria e radicale revisione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione; soprattutto perchè questo disegno di legge prevede già una serie di norme regolamentari! Però alcune osservazioni, concernenti alcuni aspetti, specie quella sollevata dal deputato Breganze relativa al fatto che la redazione del verbale anche in concomitanza con la registrazione venga fatta con tutti i crismi oggi voluti dal codice di procedura penale, mi trova pienamente d'accordo.

Devo dire con molta chiarezza che mi lascia alquanto perplesso il punto, nel testo dell'ordine del giorno, ove è detto: « il verbale stesso conservi la efficacia probatoria più ampia nei limiti consentiti dalla legge »! Perchè, se questo vuol dire ciò che abbiamo detto già nel contesto della legge, e che io ho ribadito qui, sono perfettamente d'accordo. Se, invece, vuol dire qualcosa di diverso, allora non posso più essere d'accordo. Ho già chiarito che, innanzitutto, siamo in fase sperimentale. Il sistema di documentazione del processo che c'è attualmente resta e resta anche il verbale. Vi sarà, però, con la registrazione delle deposizioni una oggettività assolutamente nuova. Ed è chiaro che quando vi fosse contrasto fra questa oggettività ed il verbale del cancelliere non v'è, mi pare, dubbio che ci debba essere la prevalenza di quanto risulta! Su questo punto sono d'accordo che occorrono certe garanzie e che, del resto, come ho già detto, sono già realizzabili e poi, dopo un periodo di sperimentazione le potremo consacrare. Possono capirsi le perplessità che sono nate, apprezzabili, circa la parzialità o meno, delle registrazioni e che sono collegate, appunto, all'« *iter* » sperimentale, non definitivo, di questa legge. Capisco meno la preoccupazione del deputato Milia; noi sosteniamo che il verbale ha efficacia probatoria e che dev'esser fatto con tutti i crismi che oggi esistono. Su questo punto non ho esitazioni o perplessità. Sosteniamo che il verbale ha efficacia probatoria e che deve essere redatto con tutti i crismi che oggi lo assistono. E' chiaro però che, quando vi sia contrasto, se la registrazione riesce, a questa deve esser dato valore preminente.

Accetto, pertanto, l'ordine del giorno anche per quanto riguarda il punto *b*), se vuol significare quanto ho precedentemente detto.

GUIDI. Desidero prendere la parola sul carattere di questo ordine del giorno, che ha in definitiva la tendenza a supplire ad una carenza legislativa. Insisto su questo punto. Gli emendamenti che sono stati respinti avevano efficacia normativa primaria, e non quindi delegabile al Governo attraverso forme di attuazione. Credo estremamente pericoloso che determinate norme, respinte in sede di formazione di una legge, in nome della necessità di imprimere un carattere di celerità ai lavori parlamentari, siano riproposte attraverso ordini del giorno, là dove — viceversa — dovrebbe decidere su di esse la Commissione con le sue funzioni di carattere legislativo. Si tratta, quindi, di un metodo che tende, in certo senso, ad attenuare i poteri della Commissione. Per questa ragione affermiamo il nostro atteggiamento contrario, non già sul

contenuto, bensì sul metodo di introdurre o di affidare all'esecutivo il compito di dettare determinate norme che, viceversa, spettano solo al legislatore. In sede di discussione dello stato di revisione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, mi riservo di affrontare la questione con grande fermezza.

CACCIATORE. Anch'io ritengo inammissibile l'ordine del giorno presentato dal deputato Pennacchini, e mi rafforza della decisione di astensione sulla votazione del disegno di legge.

MILIA. Debbo ancora una volta protestare, sia pure rispettosamente, per il sistema che si segue nei confronti dell'opposizione. Non è la prima volta che vedo respingere, per partito preso, emendamenti dell'opposizione, oppure perchè si vuol scavalcare la sostanza degli emendamenti accampando la celerità dei lavori.

Debbo ricordare che altre volte ho dovuto protestare perchè il Governo ha letteralmente copiato il testo di provvedimenti presentati da chi ha l'onore di parlare in questo momento. Mi riferisco alla legge sull'adeguamento dei canoni: ad eccezione della parte finale dell'ultimo articolo, tutto il resto era stato copiato dal progetto di legge presentato dal sottoscritto. Potrei parlare anche del progetto di legge riguardante l'aumento dell'indennità dei testimoni, più volte portato in sede legislativa per essere discusso e sempre rinviato dal Governo, con scuse di ogni genere che, però, lo ha, poi, presentato nello stesso identico testo. E' questo un sistema offensivo nei miei confronti, perchè l'opposizione ha gli stessi diritti della maggioranza di presentare i suoi progetti di legge e di vederli discussi, approvati o respinti.

Oggi si è verificata la stessa situazione: ho presentato degli emendamenti, che tendevano, semmai, a garantire maggiormente i diritti della difesa; gli emendamenti, sono stati respinti e si è sentito dire da parte della maggioranza in sede di svolgimento dell'ordine del giorno, che quegli emendamenti rispondevano a una sostanziale esigenza di giustizia.

In base a questa legge, i diritti della difesa vengono ancora menomati. Non si deve dimenticare, infatti, che le disposizioni che stabiliscono l'obbligatorietà del deposito degli interrogatori sono sistematicamente ignorate, perchè nel codice di procedura penale vi è una norma che così prevede: salvo che il giudice, per ragioni eccezionali, non ritenga di procrastinare il deposito dell'interrogatorio. Nel novanta per cento dei casi, anzichè nei tre giorni rituali i verbali di interrogatorio vengono depositati dopo mesi e mesi. Contesto, quindi, un sistema di interpretazione della legge, che è sempre restrittivo nei confronti dei diritti della difesa, diritti che vengono ad essere ulteriormente limitati dal presente provvedimento, per tutte le considerazioni che già sono state fatte e che è inutile ripetere.

Tutte queste osservazioni che sono di fondo, che investono i diritti menomanti della difesa, implicano una altra perplessità di carattere tecnico e materiale: che l'amministrazione disponga di tutti quei funzionari che sono necessari per portare a termine entro i termini stabiliti queste operazioni.

Per tutte queste osservazioni, dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

REGGIANI. Vorrei, innanzitutto, sottolineare l'importanza dell'ordine del giorno da me sottoscritto insieme con altri colleghi: ordine del giorno che dovrebbe costituire — anzi costituirà, stante le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo — la falsariga per quelle precise istruzioni, da noi auspicate, da dare alle varie cancellerie in sede di emanazioni delle norme di attuazione di questo provvedimento, emanazione che si renderà indispensabile — è una facile previsione — perchè, proprio per il suo carattere innovativo, queste nuove disposizioni non possono non presentare alcune imprecisioni.

Condivido pienamente lo spirito del disegno di legge, però non mi nascondo le gravi e molto serie difficoltà che questa legge presenterà al momento della sua applicazione pratica: difficoltà di ordine psicologico, materiale e tecnico.

Né, d'altra parte, voglio tacere su alcune imprecisioni del provvedimento. L'ultimo capoverso dell'articolo 1 poteva avere, per esempio, una formulazione più felice. Dire che il verbale tradizionale fa prova nel caso che la registrazione non abbia avuto effetto significa, mi pare, che non dovrebbe fare prova nel caso in cui la registrazione sia riuscita. E questo non è nello spirito della legge, dato che, tanto il verbale che la registrazione, hanno validità probatoria e l'una prevale sull'altra solo quando vi siano delle divergenze.

Particolare importanza ha, poi, l'obbligo — auspicato nell'ordine del giorno — fatto agli uffici della cancelleria di rilasciare, alle parti che la richiedono, la copia tradotta del verbale raccolto mediante l'uso della registrazione.

Perplessità desta in me anche la formulazione dell'articolo 3, all'ultimo capoverso, dove recita: « Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione », in quanto una richiesta in tal senso delle parti private potrebbe correre il rischio di non essere accolta.

In conclusione debbo ammettere che sono profondamente preoccupato per le conseguenze di questa legge, utilissima in sé, ma che potrebbe originare, all'atto della sua pratica applicazione dei gravissimi inconvenienti. Per questo raccomando al Governo la più attenta e scrupolosa cura nell'emanazione delle norme regolamentari.

PELLEGRINO. Ma se non si vuole una legge, si vota contro!

FORTUNA, *Relatore*. Vorrei riprendere quanto affermato giustamente dal deputato Pellegrino: quando non si vuole una legge, si vota contro. Non mi sembra giusto fare precedere il proprio voto favorevole da una serie di critiche, di dubbi, di perplessità. Io, invece, sono pienamente d'accordo con questa legge e voterò a favore. Ritengo che quando si vuole fare qualcosa di nuovo, bisogna avere il coraggio di non spaventarsi per le difficoltà che possono sussistere.

L'ordine del giorno è stato accolto dal Governo come raccomandazione e perciò non si vota, altrimenti avrei votato contro; contro non tutto l'ordine del giorno, ovviamente, ma una parte di esso. L'istituto innovatore della legge sta nel fatto che, rispetto alla traduzione di terzi, molte volte dettate – e molte volte non ci sono i difensori « prìncipi del fòro », quali sono i colleghi presenti, ma ben altri! e i verbali vengono fuori quali li dettano i presidenti – abbiamo con la registrazione la testimonianza diretta. Ora, qui c'è l'amore particolare per il verbale del cancelliere! Ne prendo atto. Però, non mi sembra questo il punto rivoluzionario della legge. Penso e ritengo sia importante ed utile sostituire alle valuzioni di terzi, alle traduzioni ed ai riassunti, molte volte ottenuti attraverso forzate interpretazioni, quella che è la cosa sostanziale: la testimoianza diretta dell'imputato e del testimone. Potremo fare anche nuove leggi, se necessario, ma la cosa nuova è questa! Altrimenti, avremmo soltanto comperato solo delle macchine, inquadrandoci, forse, nell'azione anti-congiunturale in atto. La cosa nuova non è l'introduzione della macchina di per se, ma è il fatto di dare importanza alla verità direttamente espressa piuttosto che alla presunzione dei riassunti. O si crede in questo principio o, altrimenti, è del tutto inutile votare la legge.

E, se mi è consentito, concludo questo mio ultimo intervento con la barzelletta del soldato Esposito, cui hanno dato il biglietto di punizione perché: camminando rinculando usciva dalla caserma facendo finta di entrare!

PENNACCHINI. Capisco la tua reazione, ma ci sono dei limiti...!

BREGANZE. Con riferimento al punto che ha determinato, fra l'altro, la battuta barzellettistica del collega Fortuna, preciso che non mi sono mai sognato di dire cosa alcuna che potesse, in qualche modo, togliere valore alla registrazione.

Con il nostro ordine del giorno, volevamo una dichiarazione rassicurante da parte del Governo.

PRESIDENTE. Dopo tre ore, se non di più, di discussione, si può arrivare ad una certa tensione, soprattutto quando si sente tanto amore per la materia e si nutrono le preoccupazioni che, da varie parti, sono state esposte.

Questo disegno di legge non risolve il problema, ne siamo certi. Però, rappresenta un fatto nuovo che consente un esperimento, prima della modifica del codice di procedura penale cui stiamo per accingerci. Credo che l'anno prossimo sarà veramente l'anno di questa attesa riforma.

Con viva preghiera al Governo perché abbia, in sede di applicazione di questa nuova legge, ad apportare uno spirito veramente di adattamento per quelle situazioni di necessità che scaturiranno dall'applicazione pratica delle norme, indico la votazione del provvedimento a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Introduzione di registratori nel processo penale ». (*Modificato*

dalla II Commissione permanente del Senato) (2465-B):

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bosisio, Breganze, Del Castillo, Fortuna, Martini Maria Eletta, Migliori, Milia, Mitterdorfer, Pennacchini, Reggiani, Sgarlata, Tenaglia, Valiante, Zappa.

Si sono astenuti:

Cacciatore, Coccia, De Florio, Guidi, Pellegrino, Sforza, Spagnoli, Zoboli.

Sono in congedo:

Bisantis, Bova.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI